

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04263/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4263 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Urbano Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pepe, Rosa De  
Rienzo, con domicilio digitale avvrosaderienzo@puntopec.it,  
avvfrancopepe@puntopec.it;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato  
e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale  
m.imparato@pec.regione.campania.it;

*nei confronti*

Società Agricola Semplice Contini D'Altavilla, Giuseppina Di Martino, Società  
Agricola Luce di Paola Spera & C. S.a.s., Nicola Agostino Bello, S.A. Tenuta  
Martino Sas, Francesco Montuori, Pietro Farina, Federico Famiglietti, non costituiti  
in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020 e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147 della Giunta Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e SS.MM.II - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell'istante, ivi compreso, la Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019, la Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019, la Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018;

nella parte in cui

la Ditta “Roberto Urbano” è stata inserita nell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione e, consequenzialmente, per l'inserimento della domanda prot. AGEA.ASR.2018.428108, del 12.05.2018, nella graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/02/2021:

- del verbale di riesame della seduta del 20.01.2021, comunicato a mezzo PEC in data 21.01.2021 con prot. nr. 2021.0033237 del 21.01.21, in relazione alla domanda barcode 84250103466, presentata dalla ditta Urbano Roberto per il per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e

prodromico, conseguente e conseguenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonchè interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell'istante;

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11/03/2021:

- del verbale di riesame della seduta del 20.01.2021, comunicato a mezzo PEC in data 21.01.2021 con prot. nr. 2021.0033237 del 21.01.21, in relazione alla domanda barcode 84250103466, presentata dalla ditta Urbano Roberto per il per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e conseguenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell'istante, nella parte in cui all'esito del riesame disposto con DRD 262 del 18.11.2020, la commissione ha confermato le precedenti conclusioni dichiarando la domanda di Urbano Roberto “non ammissibile a valutazione per violazione del paragrafo 7 pagina 4 del bando di misura” (avere in corso di realizzazione progetti finanziati ai sensi del PSR 2007-2013)

e, conseguenzialmente, per l'inserimento della domanda prot. AGEA.ASR.2018.428108, del 12.05.2018, nella graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris* quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, essendosi la Commissione, con il verbale della seduta del 20.01.2021, reso in riesame delle controdeduzioni acquisite al protocollo in data 10.03.2020 prot. 0154328, limitata alla mera riproposizione delle conclusioni già precedentemente adottate, senza la completa analisi istruttoria dell'ulteriore materiale fornito in ordine all'asserito malfunzionamento del sistema SIAN che avrebbe ingenerato il conflitto tra domande, risultando, nella specie, ancora in corso di realizzazione un Progetto finanziato ai sensi del PSR 2007-2013, senza, cioè, dare puntualmente conto delle ragioni che l'avrebbero indotta a non accogliere quanto dalla stessa rappresentato, con la precisazione che non potrebbe a ciò supplire la memoria difensiva della difesa regionale;

Considerato, infatti, che parte ricorrente ha addotto di avere partecipato al primo bando PSR Campania per la Misura 4.1.1 ma, approvato il proprio progetto e dato avvio al programma di investimento, il primo ed unico SAL per l'importo complessivo di € 107.817,48, richiesto nelle date del 16.11.2017, 18 e 28.04.2018 e 30.04.2018, non sarebbe stato liquidato, non avendo consentito il sistema SIAN l'invio della domanda per la seguente ragione "non si può inserire la domanda: è già presente una domanda di acconto valida riferita alla stessa domanda di sostegno/Tipologia intervento non ancora in elenco di liquidazione", sicché la mancata chiusura della previa misura non sarebbe dovuta a ritardi a lui ascrivibili; Valutato pertanto sussistente l'ulteriore elemento del *periculum in mora*;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 30.11.2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 novembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n.

176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**